

Opuscolo II.

Circa la mutazione degli Abiti.

Prefazione

Quantunque nelle memorie storiche, che a Dio piacendo si metteranno in registro, daremo di questo punto un distinto ragguaglio; diciamo però per ora brevemente come nell' Esbre del 1748 celebrato in Montehore il Capitolo Provinciale, si vide in limine capituli andar in giro un Religioso con una supplica in mano, in cui pregavasi la A. R. Definizione allora eletta d'accordare la mutazione degli abiti russi fin allora usati in Provincia in altri più gentili, e meno rozzi; si sottoscrissero per la maggior parte i vocali; e si presentò la supplica in Definitorio; ma si trovò delle difficoltà per parte d'alcuni Padri, quali non vollero cedere a tal cambiamento come espressamente contrario alle Costituzioni, e come che soglieva a quella rozzezza del vestire che fu ed era di tanta edificazione al Mondo. All'appello dicasi altri che le Costituzioni, e come che quella a far quella rozzezza del vestire non erano finalmente obbligatorie o colpa alcuna, e che la mutazione servirebbe ad uniformarsi alle altre Province, e a comparire i frati in abito decente, e non da vomiti. Ma perchè niuno avea studiato il merito di tal causa; e perchè per giusto giudizio di Dio non si fosse ne pure di studiarla, o di cometterla ad altri che esaminassero la controversia leggendo gli oppositori, e le perentorie dichiarazioni; perciò il ripiego che prese un Padre per conciliare ambe le parti si fu di consigliare loro a rimettersi alla decisione del Definitorio Generale. Si fe dunque un'altra supplica dal Definitorio Generale, in cui esposta la petizione di mutarsi fatta da frati, si dicea, che per esser tra Padri nato dispartire, bramavasi dal Tribunale più alto, a cui si rimettevano la decisione del caso cioè se lecita fosse o no tal mutazione allegando in favore parecchie probabilità, e in contrario le Costituzioni. Da Roma venne il responso: Annuium juxta petita dummodo serventur

Lopia & M. R. R. R. presentata mia longezza celebrata in prima torn 1750
Sono stato lungo tempo dubbioso, e perplesso M. R. R. R. se dovesi o no' presentarmi al vostro rispettabilissimo Tribunale co' queste mie umilissime suppliche intorno la mutazione de' panni da rudi in sottili, che per giusto divin giudizio anni sono si fece in questa Provincia; Poichè sebere a ciò fare mi stimolava da un lato la mia coscienza: ben conosceva però quanto inabile e spropporzionato strumento io fossi a degnamente trattare un sì rilevante negozio: e ben conosceva ancora, che quando mai avessi avuto animo a trattare, dovea ad ogni conto tener altamente celato il nome dell' Autore, per non rivincere colla sua indegnità e picciolezza di notabile pregiudizio all' istessa Causa. Nientemeno però ho vinto finalmente me stesso, e superata ogni vivezza, e timore, mi son già risoluto a porger candidamente queste mie preghiere: al riflesso, che dovrei porgerle a personaggi impegnatissimi per il vantaggio della regolare Osservanza: a personaggi di sapienza adorni, di prudenza, di carità, di zelo, e delle più rare cristiane, e religiose virtù, come a gloria di Dio, e a consolazione de' Buoni son riconosciute da ognuno le PP. VV. M. R. R. Quindi senza dilungarmi in ulteriori preamboli, e senza sbigottirmi dalla mia picciolezza, co' filial confidenza, e colla brevità possibile alla presente materia pago ad esporre al Vostro sacratissimo giudizio i miei umilissimi sentimenti: fermamente sperando che saran secondati, ove si scovono ragionevoli; ed ove no, che saran benignamente corretti, e compatiti.

E primieramente tuetti e chieduro de' Religiosi di nostra Provincia, come io pur, non lascia di giustificare la sua coscienza nell' uare che fa i panni sottili, non potendo immaginarsi, che vi sia tra' Religiosi ne pure un solo, che voglia uarli, se credesse, che uandoli vivrebbe in un continuo peccato mortale. Nel tempo istesso non si troverà ne anche Trate alcuno, a cui piaccia, che intorno la mutazione introdotta debba esser egli visponabile nel divin Tribunale. Tuetti vigettiamo lungi da noi un tal obbligo, e pensiero di rendere a Dio sindacato, scaricando intevamte le coscienze nostre suber Prelati, che ci obligarono, e ci obligano a così vostri. E veramente qual Frate sarebbe tanto scemo, che volesse farsene carico d' un affare, in materia di veglia e di povertà, di cui il S. Padre ne visse sempre geloso, e delicato? Sanno benissimo tuetti i religiosi per il dettame istesso della Sincerità, che la mutazione considerata in se stessa le qui preciendo da qualunque volere ed ordine de' Superiori sanno dissi benissimo, che non potè dar troppa gusto al

Padriarca de' Doveri, perchè introdotta non per pelo che s'avesse di povertà di penitenza, d'abiezione, d'amore al disprezzo all'umiltà, alla macerazione della carne / fosse tutte ad ogni conto volute da S. Francesco, che risplendessero in tutte le opere, e specialmente nel vestito de' suoi Figli; ma introdotta più tosto per un certo rallentamento di spirito compianto da S. Bonaventura (1) e preveduto e predetto col sommo suo cordoglio dall'istesso serafico Padriarca (2) fanno tutti ancora, che sia tal mutazione contraria alla consuetudine lodevolmente osservata sempre in Provincia; e contraria pure alla lettera, ed allo spirito delle nostre santissime Costituzione conformi tanto al cuore del S. Padre: prescrivendo esse, ed espressamente ordinando doverci usare da' Frati i panni più vili, più austeri, più rozzi, e più sprezzati, che commodamente nelle rispettive Province potranno avere qualità necessarie secondo S. Bonav. (3) anzi secondo la comune sentenza degli Espositori (4) ad osservare quella viltà nelle vesti, che col precepto ci vien ordinata dalla nostra Regola. fanno tutti che i panni introdotti, se bene in altri pazzi possano dirsi vili, e perciò leciti a' Frati; in queste parti però vili veramente non sono: non tanto perchè di essi non s'usa vestirsi la gente povera; ma ancora perchè tessuti di lane sottili, soavi, e preziose:

(1) S. Bonav. l. 1. Stat. c. 32. Queritur ad induendum non quod vilis, sed quod subtilis invenitur; non quod repellat frigus, sed quod superbiis competat; non denique quod vilis comparari potest, sed quod venustus, imo vanis ostentari..... Habitum nostrum, quod ex doli dicitur: qui humilitatis solebat esse inigne a Monachis nostri temporis in signum gestatur superbie: vix jam in nostris Provinciis invenitur, quo vestiri dignemur.

(2) S. Franc. in Chron. l. 2. c. 19. n. 50. Veniet certe tempus paupertatis observantiam sic a Fratribus recepturam, ut rigorem amittat suum; eoque vice tepiditas dominabitur: quoniam pauperis huius Maeris alios non predebet, imò tamquam rem honore dignam iudicabunt panni gentilis, & magni pretii tunicas ferre.

(3) S. Bonav. in c. v. Reg. Cum Fratres sint professores altissime paupertatis, oportet quod omnia, quae in eorum usum veniunt / molto più gli abiti per cui siam tenuti all'uso rigoroso e stretto / habeant ut est possibile paupertatem, vilitatem, avaritiam, quae tria paupertatem altissimam naturaliter consequuntur.

(4) Teste S. Bernardino Giorgio ut legere est in nostris Annal. ad an. 1532. n. 4. ubi ait: Communi Patrum expositione receptum esse, eos viles panes secundum regulam censendos esse, qui cum in qualibet Provincia omnium opinione viliores, ac austeriori estimantur in ea commode haberi assunt.

sottili dico, perche di altri Reggolini, che non son tenuti a tanta austerità come Noi, anzi non pochi de' secolari comodi e ricchi, non uano lane di miglior carata: forastieri poi, perche' bisogna trasportarle da lontani paesi, non producendosi in quelle parti che lane ruvide: preziose insomma perche le lane ruvide compransi a dieci scudi il cannavo, e le sottili a quaranta. Oiere di che le lane ruvide qui procacciavansi in gran parte per carità e col mendicarsi: quando le sottili tutte interamente hanno a comprarsi. Circostanze tutte, per cui in questi paesi non possono i panni lavorati co' sì fatte lane riputarsi veramente utili: conforme han da riputarsi i panni de' Frati minori per precetto di Regola secondo Clemense V. (s) che dichiara ancora, che la virtù delle vesti a noi comandata debba esser relativa a paesi ove si dimora. Sanno tutti anche benissimo che sia grave trasgressione della povertà promessa comprar quelle cose che possono mendicarsi: cosa, che come s'è detto accade nella mutazione de' panni: con questo di più, che si ricorre a pecunia no' già per comprar il più utile, lasciando di mendicare il prezioso: locche sarebbe paysabile: ma al contrario si ricorre per comprar il prezioso, lasciando il utile, che in gran parte aversi potea colla mendicizia. Oiere a questo sanno tutti, che i presenti panni, che s' uano non differiscono nella qualità, e preziosità da' panni che uano i PP. Osservanti. E pure uno de' capi per cui si fece la nostra riforma, e per cui i nostri Fondatori fr. Loderico, e Bernardino da Reggio si separarono da detti PP. Osservanti, fu questo appunto, che i panni da loro usati simili come dissi a nostri moderni non essendo conformi, come diceano, alla Regola promessa a Dio, non poteano uarsi in buona coscienza; ed era perciò necessario separarsi dall'Ordine, e così poter versare sinceramente. Tutto ciò riferiscono i nostri finali (b) ove raccontasi la solenne disputa

(s) c. Ceteri S. Uilitali: Uilitali autem vestitus tal habitum, quod interioris tunicarum illa intelligi debere dicimus, quae secundum consuetudinem vel conditionem patriae debeant quantum ad colorem panni, et materiam vilibus materis reputari; non enim quoad regiones omnes potest unus determinandi modus in talibus assignari.

(b) ad an. 1532. n. 38. et seq. ubi laudata disputatio ac recenseatur: Ex altero quoque capite nempe ex habitus qualitate Lodericorum rationabiliter sua ac suorum ab Ordine discessione fuisse ostendit. Nam cum in Regula c. 2. preceptum sit, ut Fratres omnes vilibus pannis vestiantur, quo pacto panni quibus ubique Fratres in Ordine utuntur cum Regulae observantia stare possunt? Hoc caput Commissarius hac ratione conatus est praescindere: quod panni vilibus ex honestate, et concordantia, non ex austeritate, aut rusticitate cerneri debeat. Circa panni quibus Ordo utitur, quandoquidem cum religiosa honestate, et concordantia conspiciantur, ex Pontificis declaratione viles sunt existimandi: non ita ii, quos ipsi gestant, qui cum inopidi, ac omnino asperissimi sint, homines terrene, minusque religiosae honestatis contentanei videntur. ... Tu Bernardinum ad Commissarium: Si panni vilibus

venuta dagli anglicani Padri col Commissario degli Osservanti: le dicui ragioni, che sono le
 stesse, che ora sogliono addurre i Difensori delle loro scettiche, vengono interamente sciolte da' nostri
 Fondatori. Ed è ben da notarsi che essendo i PP. Lodovico, e Bernardino di questa Prova, e Paese
 parlavano in subjecta materia: onde niun luogo rimane a poterli sofisticare. Ora chi mai
 era? Fatto avrà coraggio, e chi se la sente di dover comparire dispevato dopo morte dinanzi a
 Dio, e al S. Padre, di esser egli stato cagione di riaversarsi quei panni, per cui deporre fati-
 garono tanto i nostri Primi Padri, e stimaronli in obbligo per assicurarsi l'anima, a separar-
 si dall'Ordine, e far la nuova riforma de' Capuccini? E omettendo di dire tante altre cose
 che si sanno, finalmente sanno, se no' tuetti almeno i Teologi, loche da' Dottori s'ingegni
 circa le Costruzioni, e Costumanze de' Religiosi ancorchè non obligatorie a peccato; cioè,
 che se bene il trasgredirle una qualche volta, non sia per i sudditi peccato mortale, rien-
 temeno però per un superiore per pusillanimità, per timore, per ambizione, per intere-
 se, per vivere colla sua quiete, o per altro umano riguardo permettersi, che qualche Cost-
 truzione, o Costumanza almeno di qualche conto si trasgredisse sovente, o che andasse in
 disuso: come sarebbe l'Osservanza del silenzio, de' digiuni, dell'orazione, del mattino, del
 viver comune &c. un tal superiore sarebbe niente meno che reo di peccato mortale. An-

nit, non ex appetitate, seu austeritate; sed ex ea, quae obtendis honestate, et decentia esti-
 metur, frustra summorum Pontificum declarationibus velut lege sancitū esset, ut ea ab
 omnibus in vestibus vilitatē servaretur, quae quod panni pretiū, ac coloris merito vilitatē
 reputari queat. frustra quoque communis Patrum expositione receptū esset, eos viles pannos
 secundū Regulā cernendos esse, qui cū in qualibet Prova omnium opinione vilitate, ac
 austeritate existimentur, in ea commode haberi possunt. frustra itidem in Regula Ad-
 huc fuisse, ut Trunc habitus suos ex sacco resarcire possint, nisi aperta P. P. Fran-
 cisci mens ea esset: quod habitus ex talī vili panno confici deberent, ut a sacci vilitate
 minime distarent. Equidem si res nō ex communi vitio, et corruptela, sed ex lege, ac vir-
 tute iudicanda est, in Minorum habitu decor, et honestas hanc ea cernenda est, quae ex
 panni mollietate, ac pretiositate estimatur, sed ea potius quā Regulae lex, vel P. P.
 nostri Francisci, ac Sociorum exempla praescribunt. at neque id vitium excusat, quod
 affertur solet, scilicet Clem. V. et Joan. XXII. panni vilitate Superioribus iudicandam
 relinquere, atque inde legitimam vilitatem cernere, quae in Ordine Superiorum iudicio re-
 cepta est. Hi namque Pontifices, ut ex eorum verbis exploratum est, ita vilitatis iudicium
 Superioribus committunt, ut tamen conscientiae onerent; neque ipsorum iudicium valere decernant
 si a vera vestium vilitate exceperint. Et, inquit Commissarius, paullo molliore essent ha-
 bitus, quā Regulae austeritas ferat: nū propterea a Vobis Religio ita discindi, ac schis-
 mata in ea concitari debuerunt, ut publica desertione nova a Vobis secta constitu-

peccent mortaliter Prelati: ecco in che modo propongono, e decidono il caso i Salmanticensi (7)
An peccent mortaliter Prelati, qui frequenter, et passim violant regulas, vel Constituciones, obligantes ad solū veniale, vel ad nullū peccatū? Affirmative ad quēstionē respondendum est, etiam si subditi solū venialiter, vel etiam nulliter peccent tales observantias violando; si commodè impedire possunt tales relaxationes, ex ob pusillanimitate, timore, negligentia, propriū commodū, ambitionē, vel aliarū passionū se omittant. E addotti varj Autori (autori per altro nō rigorosi ma benigni) che ciò concordemente insegnano, come il Ordo. Sanctus Telliari. Diana, Hugo, et aleri concludono finalmente: Et sic mortaliter peccabit Prelatus se cunctis hos Auctores, si permittat unā regulā, vel constitutionē magni ponderis, labi v.g. jejunium, silentium, ingressus in cubicula, et in religionibus reformatis, hora conueta dici matutinum, orationē, examen conscientie, vigiliatē in vestibulo in fabricis &c.quare qui mortaliter peccant, quidvis subditi solū venialiter illas transgredientes. Quindi sebene la mutazione de' panni, non fusse altro, che trasgressione d'una semplice Costumanza, d'una Costituzione, sarebbe però rei di grave colpa quei Prelati, che per trascuraggine, o umano riguardo nō vi s'opponessero: e quanto più dunque, se detta mutazione apparisse contraria all'istessa Regola, e contraria tanto, che per vestirsi de' panni nuovi da noi mutati, si videro in obbligo i nostri Fondatori a separarsi dall'Ordine, e istituire Riforma?

Io per tanto a ragione dissi a principio, che non si troverà in Provincia Frate alcuno, che della mutazione introdotta voglia addossarsene o in tutto, o in parte il reato, e rendersene risponabile dinanzi a Dio, e al suo zelante Senso Francesco. Nel Tribunale di Dio non si burla. quindi il giusto a gran pena e stento vi scappa senza condanna: iustus vix salvabitur: quia per le opere stesse da noi tenute per sane, non di rado ma spesso volte accade, dice S. Gregorio, divi. cessari in vece di premio un non aspettato castigo: sepi opus nostrum causa damnationis est, et profectus putatur esse virtutis: sepi unde placuit iudex creditur, inde ad transcendendū instituitur. E che sarebbe dunque di quel Frate, che dovesse render conto non già d'opere di virtù d'umiltà, d'orazione, di povertà, di penitenza da lui praticate, e fatte praticare, ma a render conto della povertà violata, delle Costituzioni trasgredite, delle sane Costumanze dismesse, dell'austerità eliminata, di tanti ricorsi a pecunia senza necessità, e di cose superflue; e di tante altre conseguenze quasi funeste alla purità del nostro Istituto; come de' Trafici che si fanno da pochi sia, o da molti di immaginare il danaro, dello scandalo dato al secolo, che si vider far passaggio dall'austero al molle, dell'aggiarso a' Conventi, e secolari in procacciare tante limosine, e delle quistione di lana randa a fine di vendersi, e forse venduta da' stessi Frati, dell'uso de' scingatoi di tela a tener pulito l'abito, dell'uso di due abiti ad arbitrio di ciascuno, con essere andata in disuso la Comunità; e di tante altre inosservanze derivate, o accresciute dalla mutazione de' panni? Chi di tutto questo dovesse render

etereur ab Ordine discissa? At Bernardinus &c.

20
conto dove si salverebbe, dove si potrebbe, come si schermirebbe dall'ira del S. Padre, e dal
favore del rigorosissimo Giudice? in che maniera M. R. S. P. evitar potrebbe una orribile,
e spaventosa condanna?

Ma se l'affare paja così, e come dunque possiamo Noi viver quieti nella coscienza, e spargiam-
ti? Un tal conto, o vogliamo, o no? dobbiamo inevitabilmente renderlo tutto Noi, che viam panni ge-
rali, se è vero, come è verissimo, che non vi sia opera benchè minima, che possa sfuggire da quel ter-
rendo sindacato. E interrogati da Cristo, e da S. Francesco, perchè mai lasciate i panni nuovi, ve-
stirei, vestimmo i molli, ed i soffici? Noi a tal interrogatorio, che risponderemo, che addurre-
mo a giustificare la nostra condotta? qual ragione, qual necessità, qual documento potremo
mai produrre, che valevole sia ad assolverci, e discolparci? Io per quanto col mio basso talen-
to penso, e rifletto, non trovo altro, che intrighi, ed inveliggi, da cui mi si rende affatto im-
possibile a discriminare: ne credo che altri trovar sappiano ragioni convincenti, eccetto se ne
fossero alcune di quelle molte, che per esser favorevoli al seño, son vanevoli in vita a so-
pire in dolce sonno la coscienza nostra acciociò non lauri, ma che poi in morte si scuoprono per
tante illusioni, e sofismi inutiti dell'intelletto ad aiutare l'anima infelice a non dannarsi.
E quando mai per buona sorte trovar potremo Noi altri sudditi qualche asilo, e rifugio nell'
ubbidienza, co' dire che a mutar le vesti ci obbligano, ci costringono i superiori, cosa mai dir
potranno [permettano per loro bontà, che ciò m'avanzò in quelle espressioni, quali intendo che
proferte siano co' infinito rispetto, e co' quel sommo ossequio, che si deve non solo al loro grado,
ma anche alle di loro rare qualità personali, da cui è derivato in me tutto l'animo, e fiducia
di presentar queste mie umilissime suppliche] vi pigliò dunque, che se Noi sudditi trovar potremo qual-
che riparo incarinando per tutto i superiori, cosa mai dir potranno le S. M. M. R. S. P. che
sono i medesimi superiori? in quali altri persone rifonderanno la colpa ed il reato? sopra di chi
scaricheranno le coscienze loro? Forse che sopra i loro Antecessori? ma se essi fecero male,
dovea questo correggersi da chi gli successe nel grado, e nell'autorità. Forse su de'
Prelati supremi, e generali? ma, mi perdonino se oso così dire: questo è per loro un rifugio
di non valere. In quanto al vestire da usarsi nelle Provincie non a' Prelati supremi,
ma a' Prelati delle rispettive Provincie incombe d'ordinare, e prescrivere in particolare
la qualità, e la sorte del panno, che usar si devono in esse Provincie: ed a' Prelati supre-
mi incombe solo di prescrivere in generale la qualità, e la sorte de' panni che usar si devo-
no in tutto l'Ordine. Orsi comanda colla sua seguente legge Giov. XXII. Statuimus, et
districte precipiendo mandamus, quod in predictis, et his similibus eorum arbitrio, determi-
natione, sive iudicio, generalis quidem in totius Ordinis, Provincialium vero in Provincialium
Ministrorum, ac Custodum, et Guardianorum, Administrationibus, Custodiis, ac Guardianiis, sive
congruilibus Ordinis memorati commissis: eiusdem Fratrum omnes, et singuli sequi omnimode il-
lisque parere per omnia teneantur. Infatti cosa mai può sapere il Revo Re Generale
intorno alle lane del mondo, se le tali, e tali lane sono o non sono utili in quelle o in quelle

onab
sivea.

Province? Ad pro sapiens unicamenter da coloro, che in esse Province abitano, e dimorano; e perciò co' soria ragione, e quaggi dissi di necessità a Prelati delle Province fu com'esso determinar in individuo la qualità de' panni, che ne' suoi distretti possono lecitamente usarsi; ed u com-
meso a' Prelati supremi determinare quaggi dissi in genere la detta qualità per tutto l'Ordine.
A tenore d'una tal giustissima legge precessero già i Prelati supremi ne' Generali Capitoli la
qualità de' panni da usarsi in tutto l'Ordine; comandando d'usarsi i panni più utili, più an-
tichi, più rozzi, e più sprezzati, che aver comodamente si possono nelle Province proprie: qual
Ordine, e determinazione vollero, che si stampasse, e s'injecesse a regolamento d'ogni Provincia
nelle medesime Costruzioni. Quali panni poi in individuo debano usarsi in ciascheduna Provincia
ciò resta a decidarsi, e determinarsi da' Prelati di esse Province; poiche non potendo, come dice (4)
Clemente V. e Giovan. XXI. (9) esser lecito a' Frati Minori usare in tutti i paesi l'istesso, e
uniforme modo nella qualità del vestire: a cagione che non in tutti i paesi producano uniformi
le lane; perciò fu d'uopo assolutamente disciogliersi un tal punto da Chi è pratico della qua-
lità, e condition del Paese; come sono i Prelati di Provincia che vedono co' propri occhi, e sanno
meglio d'ogni altro locche si stima utile ne' suoi rispetti vi distretti, locche si stima proprio,
locche è conforme o no colla povertà altissima minoritana.

E in che maniera dunque i Prelati di Provincia s'ayan si potranno nel divin Tribunale su le co-
scienze de' Prelati supremi, se a loro, e non a questi incombe ex officio, et ex Pontificum com-
missione determinare in individuo la qualità della lane da usarsi ne' propri Territorj? Di
vostra ispezione M. R. S. P. e di vostro carico egli è provvedere di lecite vestimenta
la Provincia che governate; e stabilire secondo le vostre, e no' le altrui coscienze la quali-
tà de' panni, che stimare conformi alla seraphica Regola: perche Voi meglio d'ogni altro stando
e vivendo su la faccia del luogo potete chiaramente conoscere quali lane si stimano qui pre-
ziose, e quali si stimano utili; quali vesti usano i poveri, e quali i ricchi; e qual sorte di
panno in questi paesi può usarsi o no' co' rigori dell'Altissima povertà. E perciò Voi, ga-
rantita la qualità, e conditione della Provincia, deader dovere da Voi stessi, se la mutazione
interdetta possa o no' lecitamente, e senza scrupolo alcuno viterensi: mentre e dalla legge, e
e dalla ragione si è a Voi un tal carico ingiunto, da cui no' può alcuno dispensarsene. Al
rimettervi in questo al giudizio di Chi per non essersi allevato in queste parti ne sa meno
di Voi è appunto come chi può veder meglio perchè vicino all'oggetto, e si rimette frattanto
alla vista di Chi essendo assai lontano poco, o nulla potrà discernere. Quindi se co' quei

(4) C. exile. §. Utilitatis. No enim quoad regionem omnes potest determinari unus modus in talibus assignari
(9) Exrav. Quoniam §. Quocirca. Non enim particularium omnium circa potest dari sententia: non ars &c.